



Allegato 4

CITTA' DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

III DIREZIONE ORGANIZZATIVA

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO
COMUNALE "PAOLO MARINO"**

L'anno ____, addì ____ del mese di ____ nella Sede Municipale del Comune di Castelvetrano,

TRA

- **il Comune di Castelvetrano**, c.f. _____, rappresentato da _____ che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 107 e 109 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, domiciliata per la carica presso la sede municipale di Piazza Umberto n. 5 a Castelvetrano, nel prosieguo semplicemente "Comune",
e
- _____ nel prosieguo semplicemente "gestore".

PREMESSO che:

- il Comune di Castelvetrano è proprietario ed ha la disponibilità dell'impianto sportivo ad uso calcio denominato "Paolo Marino" sito in via Marsala a Castelvetrano, costituito da campo di calcio e relative pertinenze;
- che l'Amministrazione Comunale intende favorire la partecipazione delle associazioni che operano per la promozione sportiva del calcio;
- la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 92 del 23.04.2026 e successiva rettifica n.105 del 12.05.2026, I.E., ha approvato le linee di indirizzo generali per l'affidamento in gestione di detto impianto;
- con Determinazione n. _____ del _____, è stato approvato l'Avviso Pubblico finalizzato a ricevere le proposte per la concessione in gestione del predetto impianto da parte dei soggetti interessati;
- che sono pervenute nei termini indicati dall'avviso n. _____ manifestazioni di interesse, rispettivamente da parte di:
- _____

- che con Determinazione n. _____ del _____ è stata approvata, per le motivazioni esposte in premessa, la concessione a _____ per il periodo di anni 10 (dieci) per la gestione e l'utilizzo dell'impianto sportivo in oggetto;
Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite e rappresentate,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO

Il Comune di Castelvetro affida al gestore l'impianto sportivo comunale, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, ossia:

- il campo da calcio, con le relative pertinenze;
- le tribune e i locali accessori ad esse sottostanti, con le relative pertinenze.

Al momento della consegna degli immobili sarà redatto, da parte di un tecnico comunale della IV Direzione Organizzativa in contraddittorio con il gestore, un verbale dello stato di consistenza dei beni immobili, mobili ed attrezzature facenti parte dell'impianto sportivo, oggetto della presente convenzione.

Alla scadenza della convenzione, sarà effettuata, da parte dell'Ufficio Tecnico comunale del Servizio Patrimonio, in contraddittorio con il gestore, la ricognizione e verifica della consistenza e stato di usura di tutti i beni descritti nel verbale di cui al punto precedente.

Il Comune potrà, in qualsiasi momento, effettuare verifiche dello stato dei propri beni dati in concessione.

L'impianto dovrà essere gestito nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, assicurando standard qualitativi e modalità di gestione determinati in base alle prescrizioni di cui alla presente convenzione, con la massima diligenza, professionalità e correttezza, avendo come obiettivo il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario.

ART. 2 - FINALITA'

La convenzione è improntata alle seguenti priorità:

- a) valorizzare l'attività sportiva come strumento di integrazione e socializzazione, come strumento di promozione e tutela della salute e del benessere psicofisico e prevenzione delle principali patologie legate alla sedentarietà e come momento di aggregazione e divertimento collettivo;
- b) promuovere la pratica della disciplina del calcio, sia con finalità sportive agonistiche sia ricreative ed aggregative;
- c) valorizzare l'associazionismo sportivo espressione del territorio e che da anni opera nel settore sportivo, senza finalità di lucro;
- d) realizzare, in applicazione del principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione dei servizi a valenza sociale, con la collaborazione dei soggetti gestori e utilizzatori;
- e) ottenere una conduzione efficace ed efficiente dell'impianto, con oneri conseguentemente ridotti a carico del Comune;
- f) salvaguardare il patrimonio dell'impianto sportivo;
- g) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività di coordinamento e connessione fra i progetti del Comune e le attività di altre associazioni;
- h) massima fruibilità dell'impianto da parte di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportivo-ricreative-sociali.

ART. 3 - DURATA

La presente convenzione avrà durata di 10 anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione.

In ordine all'utilizzo dell'impianto dato in gestione, il soggetto gestore non potrà assumere impegni nei confronti di terzi che producano effetti successivamente alla scadenza della convenzione.

In nessun caso la presente convenzione potrà essere rinnovata tacitamente.

ART. 4 - CORRISPETTIVO

Il canone annuale corrispettivo per la concessione dell'affidamento della gestione delle strutture oggetto di convenzione, dovuto all'Amministrazione, è fissato in € 710,00 mensili (oltre ad I.V.A. di legge se dovuta), per complessivi € 8.520,00 annui, oltre IVA di legge se dovuta.

Il corrispettivo è proporzionato ai mesi effettivi di durata della convenzione, nel caso di durata inferiore all'anno.

Il canone dovrà essere versato all'Amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno di durata della presente convenzione.

ART. 5 - ONERI A CARICO DEL GESTORE

Il gestore è tenuto, a pena di decadenza della presente convenzione, a:

1) provvedere a propria cura e spese, ai sensi degli art. 1576 e 1609 del codice civile, alla manutenzione ordinaria degli impianti nel suo complesso, compresa quella relativa agli impianti vari e di produzione dell'acqua calda. Con cadenza annuale, il gestore dovrà, altresì, presentare un prospetto dei lavori di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione ordinaria da effettuarsi nell'esercizio successivo.

2) eseguire a propria cura e spese le piccole riparazioni che dipendono dall'usura dovuta al normale uso (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: la sostituzione di lampade, vetri rotti, maniglie, serrature, rubinetterie ed accessori bagno, le periodiche tinteggiature, ecc...);

3) eseguire con attrezzature e personale propri, ovvero mediante affidamento a terzi ma comunque a propria cura e spese, le seguenti operazioni:

- sfalcio, diserbo selettivo, trattamenti contro infestanti e vermi, semina, concimazioni, sabbiatura, arieggiatura, irrigazione del tappeto erboso; sfalcio dell'erba e del verde dell'impianto e relativo smaltimento, nel numero di interventi necessario a garantire l'efficienza ai fini dell'uso;
- pulizia delle aree scoperte di pertinenza dell'impianto sportivo, tribune e gradinate;
- pulizia periodica (ad ogni utilizzo) e straordinaria degli spogliatoi, dei locali accessori, della palazzina e dei servizi igienici per il pubblico;
- apertura, custodia e chiusura dell'impianto secondo il calendario d'uso in proprio e delle attività autorizzate all'utilizzo del campo sportivo;
- preparazione periodica del terreno da gioco, con relativa segnatura e ritocco, oltre che delle altre aree interessate dallo svolgimento di incontri di campionato e partite;
- verifica della presenza di idoneo personale di custodia e vigilanza, in misura sufficiente alle necessità, durante gli utilizzi delle strutture;
- sorveglianza della regolare entrata ed uscita del pubblico e dei terzi autorizzati;
- verifica e regolare tenuta della dotazione del necessario materiale di pronto soccorso presso gli spogliatoi e per il pubblico;
- verifica dello stato di conservazione materiale e funzionale del complesso sportivo, segnalando tempestivamente al comune gli interventi straordinari ritenuti eventualmente necessari;
- costante controllo delle strutture assegnate, verificando ed assicurando che lo stato di conservazione dell'impianto non subisca deterioramento rispetto allo stato di consistenza rilevato al

momento dell'assegnazione. Devono essere immediatamente comunicate al Comune tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nel corso della gestione, possano pregiudicare l'utilizzo dell'impianto pubblico o compromettere il suo stato di manutenzione;

4) l'installazione e la manutenzione di un defibrillatore automatico esterno, curandone la collocazione in spazio accessibile a tutti i fruitori dell'impianto e la formazione e presenza di personale in grado di utilizzarlo in caso di necessità;

5) provvedere all'intestazione ed al pagamento di tutte le utenze (di energia elettrica, acqua, gas metano, ecc...), sostenendo altresì le spese per l'intestazione dei contatori;

6) adempiere a quanto previsto dalle norme in materia di igiene, pubblica sicurezza e polizia amministrativa;

7) comunicare al Comune il nominativo dei responsabili della conduzione tecnica e funzionale degli impianti ai fini di tutte le norme di sicurezza di cui al D.M. 18.03.1998 e al D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;

8) garantire la conformità dei campi di gioco ai regolamenti delle federazioni e/o associazioni provvedendo, eventualmente, a propria cura e spese ai necessari adempimenti;

9) presentare, su espressa richiesta del Comune, un rendiconto annuale dell'attività svolta nell'ultima stagione sportiva ed una relazione sulla conduzione degli impianti concessi in gestione nella medesima stagione, nonché un resoconto dell'utilizzo dell'impianto da parte di altri eventuali gruppi sportivi e di utenti privati. Presentare, sempre su espressa richiesta del Comune, il programma delle attività annuali, comprensivo dei calendari di campionato, nonché degli eventuali periodi di chiusura o sospensione dell'utilizzo della struttura (es. per festività, nel periodo estivo o in dipendenza di manutenzione programmata, ecc.);

10) munirsi delle licenze, autorizzazioni e nulla osta, comunque denominati e previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle proprie attività, in particolare in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e soprattutto in relazione ad attività complementari quali:

- somministrazione di alimenti e bevande;
- installazione di distributori automatici di bevande ed alimenti;
- installazione di materiale pubblicitario;
- svolgimento di pubblici spettacoli;

11) esporre in luoghi ben visibili all'interno dell'impianto sportivo comunale le tariffe in vigore per l'utilizzo dell'impianto stesso, tariffe che il gestore è autorizzato ad introitare, a copertura forfetaria delle spese per l'assistenza prestata e del rischio operativo e gestionale degli impianti;

11) garantire l'uso degli impianti oggetto di convenzione al Comune per iniziative comunali o patrociniate per massimo 10 (dieci) giornate all'anno;

12) garantire la possibilità di gioco ad associazioni sportive locali che praticano la disciplina sportiva per i quali sono adibiti (vedi art. 7).

Qualora il gestore assumesse a proprio carico opere o forniture stabili di miglioramento dell'immobile, allo scadere della concessione le opere di addizione resteranno di proprietà del Comune al quale, comunque, competerà la preventiva autorizzazione.

L'esecuzione di qualsiasi lavoro da parte del gestore deve essere preventivamente autorizzata dal Comune. Diversamente resterà a carico del gestore il ripristino dello stato dei luoghi qualora l'ufficio tecnico ne ravvisi la non conformità a norme tecniche, igienico-sanitarie e di sicurezza o comunque a disposizioni cogenti in materia.

È espressamente vietata qualsiasi modifica dell'impianto o dell'utilizzo dello stesso in difformità dalle previsioni della convenzione, salvo esplicita autorizzazione del Comune.

Rimane a carico del gestore l'acquisto di tutti i prodotti e materiali di consumo (compreso quello per le pulizie e di normale uso presso gli spogliatoi e servizi igienici), il reperimento del personale e dei mezzi necessari all'esecuzione delle operazioni di manutenzione e/o di ogni altra azione utile e

necessaria ad assicurare la regolare conduzione della struttura e l'esecuzione delle prestazioni necessarie nel rispetto dei termini contrattuali.

Sono, altresì, a carico del gestore tutte le imposte e tasse relative alle attività svolte nell'impianto.

Il Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.10, n. 136 e s.m.i..

ART. 6 - ATTIVITA' AMMESSE NELL'IMPIANTO E DIVIETI

Nella struttura sportiva oggetto della presente convenzione è ammesso solo il gioco del calcio e le attività collegate a tale pratica.

Il Gestore utilizzerà gli impianti sportivi oggetto della presente convenzione per gli allenamenti e le partite, secondo quanto presentato in sede di manifestazione di interesse, che potrà essere adeguato in base a diverse esigenze da parte del Gestore, previa informazione al Comune che ne verificherà la compatibilità con i diversi usi degli impianti.

L'utilizzo non si intende esclusivo. L'uso degli impianti è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito a tutte le società e associazioni sportive, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, nonché alle istituzioni scolastiche che ne facciano richiesta per la pratica delle attività cui l'impianto è destinato.

A tal fine verrà predisposto dal Gestore il calendario annuale di utilizzo degli impianti da parte dei soggetti richiedenti. Tale calendario va consegnato in copia al Comune.

È vietato al gestore cedere direttamente od indirettamente ad altri il presente contratto ovvero di subappaltare in tutto o in parte l'attività oggetto del presente contratto.

È vietato, altresì, al gestore:

- utilizzare il campo da gioco per eventi alternativi, come ad esempio spettacoli, concerti, campeggi, fiere, mercati, parcheggio, ristoro, ecc. senza preventiva autorizzazione; utilizzare scarpe da gioco con tacchetti non regolamentari e/o scarpe chiodate da atletica; gettare oggetti contundenti o appuntiti e lasciare per lungo tempo materiali pesanti sul tappeto erboso; gettare mozziconi e sigarette accese, bengala o qualsiasi tipo di prodotto infiammabile; realizzare altre marcature sul tappeto erboso per qualsivoglia ragione. Tali comportamenti potranno determinare la risoluzione del contratto in via unilaterale senza che da ciò possa discendere l'addebito al Comune alcuna richiesta di risarcimento (art. 13).

Ai fini di cui al D.lgs. 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro, il gestore assume ogni onere relativo in riferimento all'impianto ricevuto in concessione.

ART. 7 - DIRITTI DEL GESTORE

Al gestore è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l'intero complesso sportivo oggetto della presente convenzione per tutta la durata della stessa, facendo propri i proventi della gestione stessa.

L'impianto sportivo comunale e le attrezzature in esso esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva per la quale adibiti.

Tutti i servizi svolti dal gestore sono da considerarsi ad ogni specifico effetto servizi pubblici e per nessun motivo dovranno essere sospesi od abbandonati. L'impianto sportivo è destinato a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico. L'uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nelle assegnazioni d'uso stesse.

Altri soggetti potranno usufruire dell'impianto oggetto della convenzione, previo accordo con il gestore, nel rispetto dell'attività sportiva ed agonistica già programmata e del contenuto della convenzione. In caso di richieste concorrenti, è data priorità di accesso ad altre associazioni o società attive nel gioco del calcio con precedenza a quelle locali.

L'utilizzo degli impianti da parte di altri soggetti comporta il pagamento di un contributo spese, da stabilirsi anche in accordo con l'Amministrazione comunale. I relativi proventi sono riscossi e trattenuti dal gestore. Eventuali dinieghi all'utilizzo da parte del gestore devono essere motivati e comunicati all'amministrazione comunale che si riserva di valutarne la fondatezza.

ART. 8 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune provvede agli interventi di manutenzione straordinaria, secondo le preventive richieste del gestore da concordare nella tempistica e modalità. L'Amministrazione ha comunque piena facoltà di valutare e decidere insindacabilmente in merito agli interventi da effettuare.

L'esecuzione a carico dell'Amministrazione Comunale di tali interventi di manutenzione straordinaria sarà posta a carico del gestore nel caso in cui la necessità di detti interventi sia derivata da inottemperanza da parte del Gestore alle operazioni di ordinaria manutenzione, o di incuria, disattenzione, incompetenza da parte dello stesso o di terzi fornitori.

ART. 9 - ASSICURAZIONI

Il gestore si impegna a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi, per atti o fatti giuridicamente rilevanti, posti in essere dal gestore stesso, dai suoi dipendenti e dai frequentatori degli impianti, nella gestione dei beni oggetto della presente convenzione.

A tal fine, il gestore dichiara di avere stipulato idonea Polizza Assicurativa per la copertura dei rischi per la Responsabilità Civile verso Terzi e dei prestatori d'opera (R.C.T./O.) con massimale unico pari, o superiore, ad € 5.000.000,00 (diconsi euro cinque milioni/00) per ciascun sinistro. In ogni caso le polizze assicurative non liberano il gestore dalle proprie responsabilità avendo esse esclusivo scopo di ulteriore garanzia. Il Comune è esonerato da qualsiasi tipo di responsabilità derivante dall'esecuzione della convenzione, essendo a carico del gestore stesso anche le responsabilità non coperte dalla polizza stipulata, in ordine allo svolgimento di gare o attività sportive e/o ricreative organizzate o autorizzate dallo stesso, derivanti da eventuali scoperti e/o franchigie inserite nel contratto di assicurazione. Copia della polizza di assicurazione dovrà essere depositata all'atto della stipula della convenzione. In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo del risarcimento dei danni il concessionario deve provvedervi entro il termine di 30 (trenta) giorni.

ART.10 - ORDINI DI SERVIZIO- INADEMPIENZE - PENALITA'

La sorveglianza sul regolare svolgimento dell'attività di gestione è esercitata dal Comune di Castelvetrano. Qualora il Comune accerti eventuali inadempienze del gestore, le segnalerà a quest'ultimo il quale dovrà intervenire per l'eliminazione delle disfunzioni entro congrui termini fissati dal Comune stesso. Qualora il gestore non ottemperi, nel termine assegnato, il Comune avrà la facoltà di fare eseguire d'ufficio i lavori necessari per il regolare svolgimento dell'attività oggetto del presente atto, con rivalsa delle spese sostenute e l'applicazione di penalità da un minimo di € 100,00 fatto salvo il diritto di chiedere maggiori importi in ragione della gravità dell'addebito contestato.

La penale dovrà essere versata nei modi e nei termini stabiliti dal Comune. Il Comune provvederà alla formale contestazione dell'inadempienza per iscritto, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) o con Lettera Raccomandata con ricevuta di ritorno. Il concessionario ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi, decorrenti da quello successivo al ricevimento della contestazione. Nel caso in cui le controdeduzioni non vengano accolte, il Comune applicherà la sanzione ed il concessionario dovrà provvedere al pagamento della penale nel termine che gli sarà fissato. In caso di mancato o parziale o irregolare pagamento da parte del gestore, il Comune potrà autonomamente decidere di rivalersi sulla cauzione di cui all'art. 11, o di procedere alla riscossione coattiva, ai sensi di legge.

ART. 11 -CAUZIONE

A garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti e oneri derivanti dal presente atto e di eventuali danni procurati dal gestore all'impianto affidato, il gestore stesso può costituire apposita cauzione in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa per l'importo di € 50.000,00 valida per tutta la durata della convenzione.

ART. 12- PUBBLICITA'

Il Comune si riserva di utilizzare n. 2 (due) spazi all'interno dell'impianto per l'apposizione della dicitura "Città di Castelvetro".

Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di utilizzo esclusivo degli spazi pubblicitari nell'ambito delle iniziative proprie di cui all'art. 5, punto 11), del presente accordo, fatta salva la permanenza della pubblicità fissa.

Il presente accordo disciplina ed autorizza soltanto la pubblicità commerciale e sportiva e sarà quindi esclusa ogni pubblicità a sfondo sessuale o propaganda politica e/o sindacale; in ogni caso il Comune si riserva di richiedere la rimozione di pubblicità non regolare, a proprio insindacabile giudizio, e senza che ciò dia diritto al gestore di richiedere qualsiasi tipo di risarcimento.

Il gestore è tenuto a rispettare e a fare rispettare tutte le norme vigenti per l'attività pubblicitaria e dovrà fornire tutti gli elementi per l'accertamento e la riscossione del tributo comunale. A tal fine, il gestore consentirà agli incaricati del Comune di eseguire visite e sopralluoghi per verificare il puntuale rispetto delle clausole del presente contratto.

Il gestore risponderà per tutti i danni diretti e/o indiretti provocati dal materiale pubblicitario degli impianti sportivi a persone e/o cose. Ogni onere e provento sono a carico del gestore, come pure i doveri relativi alle eventuali autorizzazioni o licenze necessarie all'installazione della pubblicità.

ART. 13 - RISOLUZIONE - RECESSO

Il Comune ai sensi dell'art. 1456 del codice civile ha diritto di risolvere unilateralmente la presente convenzione nei seguenti casi:

- a) gravi inadempimenti ad obblighi di legge o ripetuta inosservanza da parte del gestore di ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- b) scioglimento della società/associazione affidataria del servizio;
- c) reiterate violazioni delle prescrizioni della convenzione, compresa l'inosservanza del codice di comportamento qualora la violazione sia grave, o gravi i motivi inerenti l'igiene, la custodia e la manutenzione dell'impianto sportivo;
- d) cessione della convenzione a terzi;
- e) interventi di strutturazione che vorrà eseguire il Comune.

La risoluzione della convenzione sarà deliberata dalla Giunta comunale; nei casi di cui alle lettere a) e c), si procederà con la contestazione scritta delle violazioni rilevate, con assegnazione di un termine di almeno 10 giorni per presentare eventuali giustificazioni, che dovranno essere valutate prima della decisione finale.

È fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'amministrazione comunale in dipendenza delle violazioni del gestore.

Le parti possono esercitare il diritto di recesso dandone comunicazione scritta alla controparte mediante raccomandata AR o comunicazione via PEC con un preavviso di almeno 6 mesi. In tale ipotesi è fin d'ora escluso qualsiasi indennizzo a favore del gestore, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile.

In caso di risoluzione o recesso intervenuto in corso d'anno, il gestore è tenuto a restituire quanto risulti eventualmente indebitamente riscosso con riguardo al periodo di riferimento, entro 30 giorni dal provvedimento di risoluzione o recesso.

Fermo restando il divieto di cessione del contratto, sono fatte salve le vicende soggettive del gestore analogamente a quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d, n. 2) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.: qualora al gestore iniziale succedesse, a seguito di ristrutturazioni associative/societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i requisiti di legge (purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto), il Comune rimane estraneo alla regolazione dei rapporti economici tra i soggetti interessati inerenti la gestione dell'impianto sportivo. Di conseguenza, laddove la successione tra i soggetti dovesse intervenire ad avvenuto pagamento del corrispettivo annuo di cui all'art. 4, è onere degli stessi regolare le rispettive competenze e spettanze in relazione ai periodi di gestione suddivisi in capo a ciascuno nel medesimo anno solare oggetto del pagamento.

Art. 14 - MIGLIORIE

È fatto esplicito divieto al gestore di procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie dell'impianto o delle strutture oggetto di convenzione, senza delibera di autorizzazione e approvazione dell'eventuale progetto da parte della Giunta Comunale, nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dal Comune al gestore possono da questo ad alcun titolo essere alienati o distrutti. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze della gestione o dell'uso saranno presi accordi all'occorrenza.

Il Gestore potrà realizzare a proprie cure e spese, per le finalità di gestione dell'impianto sportivo, sistemi di generazione di acqua calda (impianto solare termico) o di energia (impianto fotovoltaico) da fonti rinnovabili utilizzando gli spazi disponibili senza che ciò possa recare danno alle strutture o pericolo per le attività, per gli utilizzatori o spettatori. Tali interventi dovranno essere realizzati a norma di legge.

La manutenzione dell'impianto sarà a totale carico del gestore per tutta la durata del contratto; al termine potrà essere preso in carico dell'amministrazione comunale - salvo accettazione formale - senza alcun corrispettivo.

Ogni e qualsivoglia attività che il gestore volesse intraprendere dovrà ottenere il preventivo assenso del Comune. Il gestore dovrà altresì a propria cura e spese ottenere tutte le eventuali autorizzazioni, permessi, abilitazioni previsti dalle vigenti leggi per le attività che volesse intraprendere.

Art. 15 - SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CONVENZIONE

L'Amministrazione comunale può sospendere temporaneamente la gestione dell'impianto sportivo nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione dell'impianto sportivo, con semplice comunicazione data al gestore, con anticipo di almeno 30 (trenta) giorni di tempo, ove le circostanze lo consentano.

La sospensione è prevista, inoltre, quando, per condizioni climatiche particolari avverse o per cause di forza maggiore, l'impianto non sia agibile e l'attività nello stesso venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio comunale tecnico competente. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai gestori, né dal Comune.

Art. 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, nonché del Regolamento UE 679/2016, il Gestore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale. Il Gestore si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori degli impianti sportivi nel rispetto di quanto previsto dalle citate norme.

Ai sensi dell'art. 13 del vigente Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R.) sul trattamento dei dati personali, il Comune informa il Gestore che tratterà i dati personali a lui afferenti esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione della presente convenzione, nonché della rendicontazione della medesima e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate agli scopi predetti e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di commesse pubbliche ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori designati dal Titolare per il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali:

- soggetti terzi fornitori di servizi per il Titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa loro designazione in qualità di Responsabili del trattamento, e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali; soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del Titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'esecuzione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Ente soltanto nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con la risoluzione del contratto, a seguito della quale il Titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che il Gestore interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, il Gestore interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di

verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Art. 17 - REGISTRAZIONE E SPESE

La presente scrittura privata non autenticata verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Gestore.

Art. 18 - DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO

Il Gestore si impegna alla scrupolosa osservanza delle vigenti prescrizioni in materia di sicurezza ed a quelle che, di volta in volta, venissero imposte dalle autorità competenti.

Il Gestore si impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare scrupolosamente gli orari di utilizzo concordati con il Comune ed eventuali Regolamenti comunali in vigore o di futura emanazione in materia di utilizzo degli impianti sportivi. È vietata la cessione totale o parziale della presente convenzione.

Art. 19 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il concessionario si obbliga a proprie cure e spese ad eseguire le opere di manutenzione straordinarie necessarie per rendere l'impianto sportivo nelle condizioni di agibilità.

Le suddette spese regolarmente rendicontate potranno essere compensate durante la convenzione con il 50% del canone concessorio.

Art. 20 – DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO

Il Gestore si impegna alla scrupolosa osservanza delle vigenti prescrizioni in materia di sicurezza ed a quelle che, di volta in volta, venissero imposte dalle autorità competenti.

Il Gestore si impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare scrupolosamente gli orari di utilizzo concordati con il Comune ed eventuali Regolamenti comunali in vigore o di futura emanazione in materia di utilizzo degli impianti sportivi.

È vietata la cessione totale o parziale della presente convenzione.

In caso di controversie tra le parti, competente a giudicare sarà esclusivamente il Foro di Marsala.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile che regolano i rapporti di egual natura.

Letto, firmato e sottoscritto.

Per il Comune di Castelvetro _____

Per il gestore _____